

La Cassazione sugli obblighi dichiarativi: conta il centro di affari e interessi vitali

# Moglie svizzera, tasse in Italia

## Residenza e coniuge stranieri non salvano dall'evasione

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**R**esidenza e moglie stranieri non salvano l'evasore italiano: è quanto emerge dalla sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, con cui la terza sezione penale della Suprema corte si è pronunciata sul caso di soggetto accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, ommesso di presentare, pur essendo obbligato, la dichiarazione dei redditi in Italia, evadendo l'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare integrante reponsabilità penale.

Inutile il ricorso con cui l'imputato si lamentava, in sostanza, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi in Italia in quanto residente in Svizzera e sposato peraltro con cittadina svizzera.

A smascherarlo, rendendovani i tentativi di giustificazione, aspetti attinenti alla vita lavorativa, affettiva e relazionale, avendo la Cassazione in particolare statuito che, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.

**Il caso.** Con sentenza del 16 gennaio 2020 la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Varese, nei confronti di un cittadino italiano residente in Svizzera per il reato di cui all'art. 5, dlgs n. 74 del 2000, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, ommesso di presentare, pur essendo obbligato, le dichiarazioni annuali per gli anni 2013 e 2014, evadendo l'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore alla soglia di punibilità (che è pari a euro 50.000).

Avverso tale sentenza l'imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, provando a sostenere come l'accertamento della residenza in Italia nei periodi d'imposta contestati era compiuto sulla base di elementi presuntivi, non assimilabili a indizi gravi, precisi e concordanti.

**Il tentativo di difesa.** Fantastici gli elementi addotti dall'imputato a propria difesa, tanto che, seppur siano stati respinti dalla Cassa-

Residenza all'estero ed evasione in Italia	
<b>La questione in rilievo</b>	Quando il cittadino italiano, pur residente in Svizzera: • deve presentare dichiarazione dei redditi in Italia • può essere chiamato a rispondere per il reato "Omessa dichiarazione" di cui all'art. 5 dlgs n. 74 del 2000?
<b>Residenza fiscale in Italia</b>	Come confermato dalla Cass. pen., con sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 dpr n. 917/1986 e dell'art. 43 c.c. è obbligato a presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto colui che: • pur risiedendo all'estero ed essendosi iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (Aire) • stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio • inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali
<b>Trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata</b>	Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 dpr n. 917/1986: • se lo Stato estero in cui il soggetto si è trasferito rientra nell'elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato • scatta la presunzione relativa di residenza in Italia, superabile solo con prova contraria da parte del contribuente

zione, risultano meritevoli di menzione, perché idonei non solo a suscitare curiosità, ma anche a smorzare l'inventiva di chi provi a fare il «furbetto» con l'erario.

In particolare si doveva di come il controllo eseguito dalla polizia giudiziaria fosse avvenuto a oltre due anni di distanza rispetto all'epoca di realizzazione delle condotte contestate (cioè agli anni

**Dirimenti i rilevanti redditi percepiti negli anni quale a.d. di una società italiana, la proprietà di alcuni immobili in Italia, la titolarità della tessera del Servizio sanitario nazionale italiano, la frequenza da parte dei figli minori di scuole nonché l'iscrizione a circoli sportivi nel Belpaese**

di imposta 2013 e 2014) e nel periodo delle vacanze pasquali, quando si era recato nella abitazione dei nonni paterni a Varese in modo del tutto occasionale e non probante ai fini della dimostrazione della residenza effettiva in Italia nei periodi di imposta incriminati.

Si lamentava altresì che non fossero stati adeguatamente considerati i plurimi elementi sulla base dei quali era stata al contrario dimostrata l'effettività della residenza fiscale in Svizzera, tra cui il certificato di domicilio svizzero; l'attestazione dell'iscrizione all'Aire e la

titolarità di un permesso di soggiorno che lo rendeva assimilabile a un cittadino svizzero; le dichiarazioni dei competenti uffici dalle quali emergeva che aveva regolarmente e integralmente versato le imposte dovute quale residente in territorio elvetico; la pendenza della procedura amministrativa di naturalizzazione per l'ottenimento della cittadinanza svizzera; la stipula di polizze assicurative, obbligatorie per i residenti in Svizzera; nonché, the last but not the least, il matrimonio contratto in Svizzera già da molti anni con una cittadina residente svizzera, che in quel paese svolgeva l'attività lavorativa di giornalista.

Contestava infine la rilevanza degli elementi presuntivi considerati dai giudici di merito, tra cui il tesseramento a un circolo sportivo in Italia, non essendo stata dimostrata la frequentazione, e la iscrizione da parte dei propri figli di scuole in territorio italiano, dovuta a una libera scelta della famiglia, tenendo conto del fatto che tali scuole si trovavano a pochi chilometri di distanza dalla residenza familiare.

**La residenza fiscale italiana.** Come anticipato, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Gli Ermellini hanno infatti tenuto a sottolineare che la resi-

denza fiscale italiana non è stata desunta dai giudici di merito in base a indizi o a elementi presuntivi, ma in base a dati di fatto certi che corrispondono pienamente, nella loro convergenza, ai requisiti previsti dal dpr n. 917 del 1986, art. 2 e dall'art. 43 c.c.

In particolare, il suddetto art. 2 dpr n. 917/1986 al comma secondo sancisce che «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile». Altresì, il comma 2-bis, precisa che «si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»; si tratta, in tale caso, degli Stati e dei territori con un regime fiscale privilegiato, che sono stati individuati con dm 4 maggio 1999.

Infine, quanto al summenzionato art. 43 c.c., «il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Dunque, secondo la giurisprudenza delle sezioni ci-

vili della Suprema corte, ai sensi del combinato disposto delle predette norme, deve considerarsi soggetto passivo d'imposta il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero ed essendosi iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (Aire), stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali (Cass. pen. n. 678/2015 e n. 29576/2011).

Conclusione che non è contraddetta nemmeno dalla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, che anzi contempla che il concetto di residenza fiscale sia ricollegabile, ove non sia possibile l'utilizzazione di diversi criteri, al centro degli interessi vitali, ossia al luogo con il quale il soggetto ha più stretto collegamento o il profilo degli interessi personali e patrimoniali.

**La decisione della Cassazione.** Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale non si era affatto discostata da questi consolidati principi, dando atto di aver considerato i plurimi elementi documentali allegati dal ricorrente, ma di non averli ritenuti sufficienti per ritenere che egli avesse, negli anni oggetto delle contestazioni, la residenza fiscale in Svizzera, in considerazione della prevalenza degli interessi economici dello stesso in Italia e anche di ulteriori aspetti attinenti alla vita affettiva e relazionale.

Dirimenti i rilevanti redditi percepiti negli anni in questione quale amministratore delegato di una nota società italiana; nonché, quanto agli aspetti personali, la proprietà di alcuni immobili in Italia, la titolarità della tessera del Servizio sanitario nazionale italiano, la frequenza da parte dei figli minori di scuole nonché l'iscrizione a circoli sportivi nel Belpaese.

Sulla base di questi elementi il centro principale degli affari e interessi economici dell'imputato era da collocare in Italia, non rilevando la sola cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, e nemmeno la disponibilità di una abitazione e l'iscrizione a una palestra in territorio elvetico, seppur sintomatici di una vita, almeno parzialmente, condotta in Svizzera con la famiglia.

Da qui il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.